

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**Circolare n. 14-2020**

Del 16 novembre 2020

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL RISTORI</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>CONTRIBUTO SPETTANTE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4</b>	<b>SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020 .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>CREDITO DI IMPOSTA SULLE LOCAZIONI .....</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE PER IVA E RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI.....</b>	<b>12</b>
<b>5.1</b>	<b>VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.2</b>	<b>VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>5.3</b>	<b>SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE .....</b>	<b>15</b>
	<b>ESCLUSIONE DEI PREMI INAIL .....</b>	<b>16</b>

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**  
43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**  
20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

<b>6.2 SOGGETTI OPERANTI NELLE C.D. REGIONI “ROSSE” .....</b>	<b>16</b>
<b>6.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI .....</b>	<b>16</b>

## 1 PREMESSA

Gentile Cliente,

La presente circolare intende fornire una prima analisi delle principali novità introdotte dal DL 9.11.2020 n. 149<sup>1</sup> (c.d. decreto "Ristori bis"), recante, tra l'altro, misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## 2 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL RISTORI


Il testo di legge in esame prevede all'art. 1, la "rideterminazione del Contributo a fondo perduto" riconosciuto dal citato "DL Ristori" a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive introdotte per tramite del DPCM 24.10.2020. In particolare, è disposta l'estensione di tale contributo ad ulteriori settori nonché l'incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria, pasticceria, bar e albergo aventi domicilio o sede nelle zone "arancio" e "rosse" individuata dalle disposizioni del Ministero della Salute.

È altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all'interno di centri commerciali, agli operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande.

Il contributo di cui al DL n. 137/2020 spetta ai soggetti, imprese e lavoratori autonomi, che al 25.10.2020:

- hanno partita IVA attiva;
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.

La spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione:



Va considerato che:

- al fine di individuare il fatturato è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi);

---

<sup>1</sup> È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020.

- il contributo spetta anche in assenza del requisito attinente al calo del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019;
- Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi o compensi 2019 superiori a Euro 5 milioni.

## 2.1 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto "automaticamente" ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto già previsto dall'art. 25 del "DL Rilancio"<sup>2</sup>, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo DL n. 137/2020
<p><b>Ha beneficiato del contributo</b> ex art. 25, "DL Rilancio" e non ha restituito tale beneficio</p>	<p>Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, "DL Rilancio".</p>
<p><b>Non ha presentato istanza</b> per il contributo ex art. 25, "DL Rilancio"</p>	<p>Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, "DL Rilancio".</p> <p>Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.</p>

La presentazione della domanda riguarda, in particolare:

- i soggetti che, pur avendo ricavi o compensi 2019 pari o inferiori a 5 milioni di Euro e rientrando quindi tra i beneficiari del primo contributo a fondo perduto non hanno presentato la relativa istanza;
- i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di Euro che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

## 2.2 CONTRIBUTO SPETTANTE

Il beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già usufruito del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare, lo stesso è determinato quale "quota" del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

---

<sup>2</sup> DL n. 34/2020.

La quota, ossia la **percentuale di ristoro**, è differenziata in base al settore economico di appartenenza. Di seguito si riporta l'**elenco "aggiornato"** dal Decreto in esame delle attività interessate dal contributo.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.51.00 <i>new</i>	<b>Corsi sportivi e ricreativi</b>	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
91.01.00 <i>new</i>	<b>Attività di biblioteche e archivi</b>	
91.02.00 <i>new</i>	<b>Attività di musei</b>	
91.03.00 <i>new</i>	<b>Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili</b>	
91.04.00 <i>new</i>	<b>Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</b>	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale	

	bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.92 <i>new</i>	<b>Attività delle guide alpine</b>	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi (1)	
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie (1)	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)	
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)	
20.51.02 <i>new</i>	<b>Fabbricazione di articoli esplosivi</b>	
47.78.35 <i>new</i>	<b>Commercio al dettaglio di bomboniere</b>	
49.32.10	Trasporto con taxi	
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	
49.39.09 <i>new</i>	<b>Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca</b>	
50.30.00 <i>new</i>	<b>Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)</b>	

52.21.30 <i>new</i>	Gestione di stazioni per autobus	100%
52.21.90 <i>new</i>	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	
74.20.11 <i>new</i>	Attività di fotoreporter	
74.20.19 <i>new</i>	Altre attività di riprese fotografiche	
74.30.00 <i>new</i>	Traduzione e interpretariato	
85.52.01 <i>new</i>	Corsi di danza	
92.00.02 <i>new</i>	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	50%
96.01.10 <i>new</i>	Attività delle lavanderie industriali	
56.10.20 <i>new</i>	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	
61.90.20 <i>new</i>	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	

Il DL “Ristori Bis” prevede l’aumento del contributo previsto dal “DL Ristori” di un ulteriore 50% rispetto alla quota sopra riportata a favore dei soggetti:

- aventi domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancio” / zone “rosse”);
- esercenti le attività individuate dai seguenti codici: (56.10.30 - gelaterie e pasticcerie; 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina 55.10.00 - alberghi).

Va infine evidenziato che il DL n. 149/2020 riconosce la spettanza nel 2021 del contributo in esame agli:

- operatori con sede operativa in centri commerciali;
- operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive<sup>3</sup>.

Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita domanda e determinato:

- entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al citato DL Ristori<sup>4</sup> se l’attività prevalente rientra nella Tabella sopra riportata;
- entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 “DL Rilancio<sup>5</sup>” se l’attività prevalente non rientra nella Tabella sopra riportata.

### 2.3 SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020


Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “*come quota del contributo già erogato*”.

<sup>3</sup> Ex DPCM 3.11.2020.

<sup>4</sup> DL n. 137/2020.

<sup>5</sup> DL n. 34/2020.

Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).



Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo previsto dal DL Rilancio e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

#### 2.4 SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" determinano il beneficio spettante come "*quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza*" trasmessa all'Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato articolo 25 del DL Rilancio.

In particolare, il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi o compensi conseguiti nel 2019, alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 ed il fatturato del mese di aprile 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000	10%



La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.

### 3 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

L'indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Tra le attività ricomprese nell'Allegato 2, rientrano ad esempio i seguenti codici Ateco

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	

47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%	
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca		
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati		
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti		
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle		
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte		
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio		
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria		
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio		
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)		
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato		
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi		
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere		
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)		
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti		
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari		
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo		
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)		
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)		
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca		
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano		
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato		
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati		
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)		
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli		
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici		
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne		
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca		
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento		
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie		
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti		

47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	<b>200%</b>
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso	
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	

anche per il contributo in esame:

- è richiesto che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019;
- il riconoscimento è automatico o avviene previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal citato art. 25 DL Rilancio, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Come per il contributo a fondo perduto esaminato nel precedente paragrafo, anche per l'agevolazione in analisi l'ammontare spettante è determinato quale "quota" del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per tutte le attività al 200%.

Anche per tale agevolazione vige la disposizione che, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

## **4 CREDITO DI IMPOSTA SULLE LOCAZIONI**

L'articolo 4 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall'articolo 8 del decreto Ristori alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2<sup>6</sup>, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Si ricorda che il decreto Ristori ha riproposto il credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio<sup>7</sup> per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui all'Allegato 1 del decreto Ristori bis<sup>8</sup>) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al DL 137/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. del "Decreto "Agosto"<sup>9</sup>.

## **5. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE PER IVA E RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Con l'art. 7 del "DL Ristori Bis" è stata prevista un'ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della "seconda ondata" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **5.1 VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE**

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

---

<sup>6</sup> V. tabella § 3.

<sup>7</sup> D.L. 34/2020.

<sup>8</sup> V. tabella § 2.

<sup>9</sup> Art. 78 del DL 104/2020 convertito.

- all'IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<sup>10</sup>;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono lunedì 16.11.2020.

### **Versamenti IVA**

Per quanto riguarda l'IVA, rientrano nella sospensione:

- sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020;
- sia il versamento in scadenza il 30.11.2020 relativo all'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali (non soggetti passivi IVA) e dei produttori agricoli esonerati.

### **Esclusione del rimborso**

I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.

## **5.2 VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE**

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.11.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

- delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni<sup>11</sup>;
- delle ritenute sulle locazioni brevi<sup>12</sup>;
- delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- dell'imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione, ad esempio, i versamenti relativi:

- all'imposta di registro;
- al PREU.

---

<sup>10</sup> Di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

<sup>11</sup> Di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017.

### **5.3 SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE**

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione in esame<sup>13</sup>, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

#### **Rilevanza dell'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse"**

In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse". L'individuazione di tali Regioni è soggetta ad aggiornamento mediante apposite ordinanze del Ministro della Salute. Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento della lista delle Regioni "arancione" o "rosse", sarà possibile beneficiare della sospensione dei versamenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.

#### **Irrilevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi**

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

#### **5.3.1 Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale**

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese per previsione normativa<sup>14</sup>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

#### **5.3.2 Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni "arancione" o "rosse"**

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le specifiche ordinanze del Ministro della Salute<sup>15</sup>.

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:

- Regioni "arancione", cioè delle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;

---

<sup>13</sup> Di cui all'art. 7 del DL 149/2020.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020.

<sup>15</sup> Adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020.

- Regioni “rosse”, cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e della Provincia autonoma di Bolzano.

Come detto, tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

### **5.3.3 Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni “rosse”**

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni “rosse” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) e che:

- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020<sup>16</sup>;
- ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

## **5.4 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI**

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 7 del “DL Ristori” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

## **6 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE**

L’art. 11 del decreto “Ristori bis<sup>17</sup>” prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

---

<sup>16</sup> V. tabella § 3.

<sup>17</sup> DL 149/2020.

## 6.1 SOGGETTI INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE

Ai sensi del primo comma della disposizione in oggetto<sup>18</sup>, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 già disposta dal DL “Ristori”<sup>19</sup>, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL 149/2020<sup>20</sup>.

### Esclusione dei premi INAIL

La sospensione sopra descritta non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL<sup>21</sup>.

## 6.2 SOGGETTI OPERANTI NELLE C.D. REGIONI “ROSSE”

Sempre con riferimento all’att.11 del DL Ristori bis, il comma 2 dispone la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:

- abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”)<sup>22</sup>;
- appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del DL 149/2020<sup>23</sup>.

## 6.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’art. 11 co. 1 e 2 del DL 149/2020 dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

\* \* \*

---

<sup>18</sup> Co. 1 dell’art. 11 del DL 149/2020.

<sup>19</sup> V.art. 13 del DL 137/2020.

<sup>20</sup> V. tabella § 2.

<sup>21</sup> Ai sensi dell’art. 11 co. 1 del DL 149/2020.

<sup>22</sup> individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.

<sup>23</sup> V. tabella § 3.



Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**